



CITTA' DI MANFREDONIA
IL SINDACO

Reg. Ord. n. 11/2014

**ORDINANZA
IL SINDACO**

Premesso che:

- con nota n. 11681 del 01.04.2014 il sig. Olivieri Luigi titolare della concessione demaniale marittima n. 23/2008 comunicava l'inizio degli interventi di pulizia del sito "Lido 41° Parallelo" e chiedeva l'autorizzazione a depositare la cymodocea spiaggiata sugli arenili in concessione presso il sito indicato da questa amministrazione nel progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 26.07.2011 per il ripascimento dunale individuato nella zona adiacente al torrente Candelaro;
- con nota prot. n. 20513 del 17 giugno 2014 il Dirigente dell'8° Settore Ecologia, Ambiente e Trasporti comunale autorizzava lo stesso alla rimozione dei cumuli di biomassa spiaggiata e l'invio al sito di sperimentazione;
- il sig. Olivieri Luigi, pertanto, raccoglieva tutta la cymodocea spiaggiata sull'arenile in sua concessione formando un unico cumulo, di dimensioni ragguardevoli, sull'arenile della spiaggia libera adiacente, posto a nord rispetto a quello in sua concessione, per il quale la pulizia è di competenza di questo Comune;

Atteso che la conformazione delle predette aree impedisce di fatto il naturale ritorno a mare della cymodocea e che, pertanto, gli accumuli spiaggiati, nell'imminenza del periodo di calura estiva darebbero luogo a fenomeni di decomposizione con produzione di sostanze maleodoranti e a malsani fenomeni putrefattivi, con evidenti rischi anche di natura igienico sanitaria e per la salute pubblica nonché di incendio, con conseguenti esalazioni tossiche, oltre che di decoro e fruibilità dei siti interessati da parte dei bagnanti;

Ritenuto che la cymodocea rappresenta di fatto una biomassa spiaggiata (*banquettes*) che riveste un ruolo importantissimo nella protezione delle spiagge dai fenomeni erosivi, in quanto fornisce un contributo diretto e indiretto alla vita delle biocenosi animali e vegetali delle spiagge;

Visti gli interventi di riutilizzo della cymodocea effettuati negli anni precedenti, a seguito dei quali si è rilevato che il suo reimpiego ha contribuito alla riduzione del fenomeno erosivo delle spiagge, contribuendo alla ricostruzione della duna costiera nel sito ove viene effettuato il ripascimento;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. DPN/VD/2006/8123 del 29 marzo 2006 avente ad oggetto la posidonia piaggiata, disciplina utilizzabile anche per la specie affine cymodocea, prevede, tra i vari interventi per la rimozione della posidonia, quello dello "spostamento degli accumuli" che consiste nell'allocare a terra e all'asciutto la posidonia nello stesso arenile ma in zone appartate dello stesso favorendo la balneazione;

Vista l'interpretazione della Circolare DPN/VD/2006/8123 fornita dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e riportata nei Manuali e linee guida n.55/2010 - "Formazione e gestione delle banquettes di Posidonia oceanica sugli arenili" in cui nella parte dedicata alla "spostamento degli accumuli" si cita che: *ove per motivi essenzialmente turistici sia comunque necessario operare la rimozione, sono individuabili differenti e graduali azioni di reimpiego, che andrebbero condotte attraverso metodologie quanto più compatibili con la fragilità dell'ambiente costiero. La separazione dei rifiuti di origine antropica dalle biomasse vegetali spiaggiate mediante procedure manuali o semi-manuali appare l'operazione preliminare da eseguire per ridurre al minimo la sottrazione di sedimenti dall'arenile. Inoltre va*



CITTA' DI MANFREDONIA
IL SINDACO

sottolineato che il riutilizzo della frazione vegetale per scopi di protezione delle spiagge e/o di restauro delle dune è preferibile all'utilizzo della stessa per la produzione di compost vista la elevata concentrazione di sale (NaCl) che caratterizza le biomasse vegetali spiaggiate che favorisce la vegetazione dunale naturalmente alofila, mentre rappresenta un fattore limitante per la produzione di "compost". Non sconvolgendo il naturale ciclo biologico della pianta, potremmo beneficiare sia della funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie sia di una vegetazione dunale più rigogliosa per l'abbondanza di nutrienti provenienti dalla sua decomposizione. In questi casi, in cui non vi è alcuna volontà o decisione di disfarsi dei residui di posidonia, la movimentazione della banquettes si configura quale semplice accantonamento del materiale spiaggato;

Visto che la stessa ISPRA prevede l'utilizzo della posidonia nell'ambito dell'arenile stesso (spostamento in situ) quando i depositi vegetali vengano spostati nell'ambito della medesima spiaggia. In questo caso l'utilizzo di mezzi di trasporto per il loro trasferimento non è necessario. Pertanto, questa operazione non dovrebbe rientrare nell'ambito delle procedure per il recupero dei rifiuti che invece, se presenti, è consigliabile eliminare periodicamente. Di conseguenza la caratterizzazione fisica e chimica di tali materiali non è ritenuta necessaria. Ove le caratteristiche morfo-sedimentologiche degli arenili e quelle dei depositi (presenza ridotta di rifiuti all'interno degli accumuli) lo consentano, si potrebbe procedere all'accumulo delle biomasse vegetali spiaggiate al piede della duna e/o alla sua sommità. In particolare, a protezione del piede della duna potrebbe essere utilizzata la frazione più grossolana dei resti spiaggati (resti lignei di piante arboree), mentre quella più fine (fanerogame marine), posta sull'avanduna, potrebbe favorire la deposizione di sabbie;

Vista l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia – Assessorato al Bilancio del 23 aprile 2013, in cui all'art.3 punto 1 lettera z), si dispone il divieto di asportazione delle alghe, in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge, divieto derogabile tuttavia durante la stagione balneare, per ragioni esclusivamente igienico-sanitarie, cosicché le alghe spiaggiate possono essere rimosse e/o trasportate in luoghi di stoccaggio, se previsti dai singoli comuni, o in mancanza a discarica;

Visto il parere favorevole dell'ASL FG, Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Area Nord prot. n. 0055291 del 24.06.2014, a tutela della salute pubblica, alla raccolta e trasferimento del materiale accumulato di cymodocea depositata sull'arenile del Lungomare di Siponto, da destinare all'attività di recupero per il progetto sperimentale di ripascimento dunale sulla foce del Torrente Candelaro;

Visto l'art. 191 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Al titolare della concessione demaniale n. 23 del 27.06.2008 di provvedere all'immediata rimozione della cymodocea, accumulata presso la spiaggia libera, adiacente a nord del lido in concessione demaniale, da effettuarsi entro il 27 giugno 2014, secondo le seguenti modalità, da ripetere ogni qual volta la presenza di cymodocea costituisca ostacolo alla balneazione:

- separazione di tutta la frazione di rifiuti antropici;
- separazione dalla matrice sabbiosa che dovrà rimanere in loco;
- raccolta e trasporto e deposito presso il sito di sperimentale di ripascimento dunale (con le modalità indicate nel progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 234 del 26.07.2011;



CITTA' DI MANFREDONIA
IL SINDACO

- in alternativa trasferimento della cymodocea presso discarica autorizzata;
- attivazione delle procedure e delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno;
- adozione di misure atto ad evitare la formazione o diffusione di polveri.

Per motivi di sicurezza l'esecuzione degli interventi deve avvenire esclusivamente nelle prime ore del mattino quando sull'arenile non sono presenti bagnanti.

L'ultimazione dell'intervento dovrà essere comunicato al Settore Ecologia, Ambiente e Trasporti per il rilascio della certificazione di ripristino dello stato dei luoghi, unitamente a:

- copia del formulario per il conferimento dei rifiuti in impianto autorizzato;
- certificato delle analisi di caratterizzazione;
- documentazione fotografica ante e post intervento.

AVVERTE

- che scaduto il predetto termine si procederà alla verifica dell'ottemperanza a quanto disposto con il presente provvedimento e, **in caso d'inosservanza, il Dirigente dell'8° Settore Ecologia, Ambiente e Trasporti comunale vi provvederà d'ufficio**, nei modi e termini di legge, ponendo successivamente le spese a carico dell'inadempiente;
- che, ai sensi degli artt. 4, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07.08.1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Simone LORUSSI.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.manfredonia.fg.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per l'esecuzione:

- alla Regione Puglia – Servizio Ecologia;
- alla Provincia di Foggia – Settore Ecologia;
- all'ASL Foggia;
- alla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- al Comando Carabinieri di Manfredonia;
- al Commissariato di P.S. di Manfredonia;
- al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia;
- al Corpo Forestale dello Stato di Manfredonia;
- alla Polizia Provinciale di Foggia;
- al Comando di Polizia Municipale di Manfredonia.

Manfredonia, 25.06.2014

Il SINDACO
Angelo PICCARDI,
